



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
 Telefono: 010995151 – Fax 010876687
 Pronto A.I.A. 3355776689
 pec: lnd.crliguria@pec.it
 e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it
 e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2021

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Tribunale Federale Territoriale

Procedimento disciplinare n. 1081 pfi 19-20 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito a presunte irregolarità amministrative da parte della Società ASD VALDIVARA 5 TERRE”.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri a latere), all’udienza del 20 gennaio 2021 ha pronunciato la seguente sentenza:

Con atto di deferimento in data 21 settembre 2020, è stato contestato al Signor Reno RENUCCI, di aver omesso di provvedere nei termini fissati dal Comitato Regionale Liguria al pagamento degli oneri dovuti a saldo per la avvenuta iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2019-2020, nonché per non aver provveduto nel termine di rito a dare esecuzione alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (C.U. n. 5/TFN -Sezione Vertenze Economiche del 12.07.2019) omettendo di versare nei termini di rito alla Società USD Canaletto Sepor la somma complessiva di euro 10.483,68, e alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 10.10.2019 omettendo di versare nei termini di rito al signor Nardi Mirco la somma di euro 1.500,00.

Alla prima udienza, celebratasi in data 9 dicembre 2020, Questo Tribunale disponeva il rinvio della causa con sospensione dei termini del procedimento, accogliendo l’istanza di rinvio congiuntamente formulata dalle difese dei deferiti.

Alla successiva udienza del 20 gennaio 2021 le parti concludevano come da verbale e Questo Tribunale pronunciava il dispositivo che viene pubblicato contestualmente alla sentenza.

Per quanto attiene la prima delle violazioni in contestazione, Questo Tribunale ha già condannato con sentenza emessa in data 10 settembre 2020, nell’ambito del procedimento disciplinare n. 923 pfi 19-20, sia il Signor Renucci sia la società VALDIVARA 5 TERRE per il mancato pagamento di premi di preparazione alla società CANALETTO SEPOR e, di conseguenza, non può procedere in questa sede per la medesima violazione in virtù del principio del *ne bis in idem*.

La seconda violazione oggetto di contestazione è cartolare ed emerge *per tabulas* dagli atti, essendo pacifico che la società Valdivara 5 Terre non abbia versato al Signor Mirco NARDI l’importo stabilito dal Collegio Arbitrale entro il termine assegnato.

Deve essere, d'altra parte, rilevato che detto versamento sia stato successivamente evaso mediante bonifico in data 27 luglio 2020, a saldo delle competenze del Signor Nardi il quale, in data 28 luglio 2020, rilasciava quietanza liberatoria, anch'essa versata in atti.

Si precisa, sul punto, che il pagamento delle spettanze veniva effettuato allorquando il Presidente della società VALDIVARA 5 TERRE non era più il Signor Renucci.

Di conseguenza, si ritiene che, se da un lato la violazione ascritta ai deferiti non possa non reputarsi pacifica, debba parimenti essere valorizzata la condotta tenuta dalla società, con la nuova dirigenza, finalizzata ad elidere gli effetti dannosi della condotta e sostanziatasi nel pagamento al Signor Nardi delle spettanze liquidate in suo favore da parte del Collegio Arbitrale.

Pertanto, la sanzione richiesta dalla Procura Federale, per quanto attiene la sola posizione della società, può essere contenuta in misura più ridotta, stante l'opportunità di concedere l'attenuante di cui all'art. 13 co. 1 lett. c) C.G.S..

Per tali ragioni, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria

DICHIARA

- non doversi procedere nei confronti dei deferiti per quanto attiene la contestazione relativa al mancato pagamento dei premi di preparazione alla società CANALETTO SEPOR, per essere tale condotta già stata giudicata, e sanzionata, con precedente provvedimento di Questo Tribunale;
- la società VALDIVARA 5 TERRE responsabile della violazione afferente il mancato pagamento delle spettanze del Signor Mirco NARDI e la condanna, per l'effetto, alla sanzione dell'ammenda pari ad € 250,00;
- il Signor Reno RENUCCI responsabile della violazione afferente il mancato pagamento delle spettanze del Signor Mirco NARDI e lo condanna, per l'effetto, alla sanzione di mesi diciotto di inibizione.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

Procedimento disciplinare n. 1079 pfi 19-20 avente ad oggetto: "Comportamento dell'allenatore Sig. LUNGHI Valter, il quale nel corso della medesima stagione sportiva 19/20 si è tesserato come tecnico svolgendo anche le mansioni di responsabile del Settore Giovanile per la ASD VALDIVARA 5 TERRE, assumendo già da agosto/settembre 2019 la carica e le relative mansioni di Direttore Sportivo della ASD BRUGNATO 1955, senza tesserarsi per la predetta Società".

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri a latere), all'udienza del 20 gennaio 2021 ha pronunciato la seguente sentenza:

Con atto di deferimento del 19 ottobre 2020, la Procura Federale deferiva dinnanzi a Questo Tribunale il Signor Michele SALESIANI, nonché le società VALDIVARA 5 TERRE e BRUGNATO 1955 per l'asserito comportamento dell'allenatore Sig. LUNGHI Valter, il quale nel corso della medesima stagione sportiva 19/20 si era tesserato come tecnico svolgendo anche le mansioni di responsabile del Settore Giovanile per la ASD VALDIVARA 5 TERRE, ed avrebbe acquistato già da agosto/settembre 2019 la carica e le relative mansioni di Direttore Sportivo della ASD BRUGNATO 1955, senza tesserarsi per la predetta Società.

Alla prima udienza, celebratasi in data 9 dicembre 2020, Questo Tribunale disponeva il rinvio della causa con sospensione dei termini del procedimento, accogliendo l'istanza di rinvio congiuntamente formulata dalle difese dei deferiti.

Alla successiva udienza del 20 gennaio 2021 le parti concludevano come da verbale e Questo Tribunale pronunciava il dispositivo che viene pubblicato contestualmente alla sentenza.

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato dal Signor Roberto PODENZANA, tesserato nella Stagione Sportiva 2019/2020 per la ASD VALDIVARA 5 TERRE con la qualifica di Dirigente Accompagnatore, il quale riferiva che nella medesima stagione sportiva il Signor Valter LUNGI era tesserato quale allenatore U-16 Regionale per la stessa società e risultava, altresì ricoprire la carica di Direttore Sportivo della società BRUGNATO 1955.

Tale accusa era, per così dire, riscontrata da:

- un articolo di giornale nel quale compariva un'intervista rilasciata dal Signor Lunghi il quale veniva qualificato dall'autore dell'articolo quale Direttore Sportivo del Brugnato;
- la pagina *Facebook* della predetta società, nella quale il Signor Lunghi compariva nell'organigramma societario come Direttore Sportivo.

Nel corso del procedimento, venivano escussi il Signor Podenzana, che confermava quanto da lui rappresentato nell'esposto di cui sopra, nonché i Signori Salesiani e Lunghi, i quali respingevano l'addebito.

In particolare, questi ultimi affermavano concordemente che non vi fosse alcun rapporto di tesseramento tra la società Brugnato 1955 ed il medesimo Signor Lunghi, che per la stagione sportiva 2019/2020 risultava regolarmente tesserato per la società VALDIVARA 5 TERRE come allenatore, giusta la documentazione prodotta dalla difesa di quest'ultima società.

Alla luce di quanto sopra, non si ritiene raggiunta la prova della responsabilità dei soggetti deferiti per i fatti loro rispettivamente ascritti.

E' opinione di Questo Tribunale, infatti, che l'articolo di stampa non sia probante nel senso preteso dalla Procura, poiché è il giornalista a qualificare il Lunghi come Direttore Sportivo del Brugnato e non è il sullodato qualificarsi in quanto tale; di talché non è possibile trarre alcun elemento di prova da detto costituito, in quanto l'opinione di un giornalista non può essere considerata una prova atta a superare quanto consta dalle fonti ufficiali laddove si discetti in merito alla composizione di un organigramma societario.

Sul punto, giova precisare che il Signor Lunghi – come si è detto – risultava essere regolarmente tesserato per la società VALDIVARA 5 TERRE e del tutto estraneo alla società BRUGNATO 1955. Né quanto emerge dalle fonti ufficiali può essere messo in dubbio in virtù del contenuto della pagina *Facebook* della società BRUGNATO 1955, atteso che la stessa non costituisce emanazione ufficiale della società e non è tenuta soggetti ad essa tesserati; ciò per cui l'indicazione del Signor Lunghi quale Direttore Sportivo può essere dovuto ad un errore ovvero può essere il frutto di una mera ipotesi poi non concretizzata.

Non sussistono, pertanto, elementi sufficienti per ritenere provato che il Signor Lunghi, nella Stagione Sportiva 2019/2020 abbia ricoperto la carica di Direttore Sportivo della società BRUGNATO 1955, allorquando era regolarmente tesserato per la società VALDIVARA 5 TERRE come allenatore U-16 Regionale.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria

PROSCIOLIE

tutti i soggetti deferiti perché l'addebito non sussiste.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

Procedimento disciplinare n. 996 pfi 19-20 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla presunta apocrifia della firma del Sig. Fabio MAGNOLI, padre del calciatore Nicolò MAGNOLI, apposta sul modulo di tesseramento di quest’ultimo con la A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO per la s.s. 19-20 e sconosciuta dal genitore”.

Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, nelle persone di: Avv. Filippo CHIARLA (Presidente f.f.), Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Enrico DONATI, Avv. Fabrizio FAILLACI (Consiglieri a latere), all’udienza del 20 gennaio 2021 ha pronunciato la seguente sentenza:

Con atto di deferimento in data 29 settembre 2020, la Procura Federale deferiva i Signori Raganini, Pasti, Golotta e Balestrero, unitamente alla società Pro Pontedecimo Calcio per la ritenuta apocrifia della firma del Sig. Fabio Magnoli, padre del calciatore Nicolò Magnoli, apposta sul modulo di tesseramento di quest’ultimo con la A.S.D. PRO PONTEDECIMO CALCIO per la s.s. 19-20 e sconosciuta dal genitore.

La prima udienza, fissata da Questo Tribunale per il giorno 9 dicembre 2020, veniva rinviata stante l’assenza della Procura Federale la quale, peraltro, aveva ricevuto regolare notificazione dell’incombente in parola.

Alla successiva udienza, fissata per il giorno 20 gennaio 2021, Questo Tribunale non poteva che rilevare l’intervenuto decorso del termine di fase, notoriamente fissato in giorni novanta dalla ricezione dell’atto di deferimento.

Va dichiarata, pertanto, l’estinzione dell’azione disciplinare per intervenuto decorso del termine di decadenza per l’effettuazione del primo grado di giudizio.

Per tali ragioni, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria

DICHIARA

l’estinzione del procedimento n. 996 pfi 19-20.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per le comunicazioni di rito.

Publicato in Genova ed affisso all’albo del C.R. LIGURIA il 29/01/2021

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi